



Delibera della Giunta Regionale n. 754 del 30/12/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed esterni

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014 - 2016.
PIANO OPERATIVO ANNUALE 2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 39, comma 1 della L. n. 449/97 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge n. 482/68 e s.m.i.;
- b) l'art.1, comma 557 della L. 296/2006 prevede che *"...gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,.. con azioni ...rivolte...ai seguenti ambiti...: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*; il comma 557-bis prevede inoltre che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro.....nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*;
- c) l'art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, ha inserito, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006, il seguente comma 557-quater: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- d) l'articolo 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii ha disciplinato le norme limitative delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, facendo riferimento all'incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti ed all'utilizzo di quote percentuali della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha disposto: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente."* ed inoltre che: *"Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006"*; lo stesso art. 3, al comma 5 bis, ha integrato l'art. 1, comma 557 con il comma quater, prevedendo che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.
- e) in esito al mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte dell'Amministrazione con riferimento all'esercizio 2009 è stato approvato, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2012, il Piano di Stabilizzazione Finanziaria;
- f) in detto piano sono contenute alcune misure riguardante il personale regionale e, in particolare la misura 25: *"Eventuale trasferimento a Province e Comuni di funzioni e personale attualmente in capo alla Regione"* e le misure 41 e 47, riguardanti la *"Riorganizzazione della struttura amministrativa e degli uffici della Giunta regionale..."*, attualmente in fase di avanzata attuazione e che come rappresentato dal Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, con nota prot. 0494576 del 15/07/2014, lo stesso piano: *"prevede la necessità di concertare con D.P.F. ed il MEF eventuali assunzioni di nuovo personale, in sostituzione di quello cessato"*;

CONSIDERATO CHE:

- a) con nota prot. 0221016 del 28/03/2014 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- b) dai dati del conto annuale del personale si evince la tendenziale e costante riduzione di tutte le voci di spesa di personale, ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 quater della L. 296/2006, nel corso delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013;
- c) l'andamento tendenziale del corrente esercizio conferma detta riduzione della spesa di personale;
- d) la spesa di personale rientra nei limiti percentuali di incidenza sulle spese correnti previsti dall'art. 76, comma 7 del D.L. 133/2008 e ss.mm.ii - peraltro abrogato dalla L. n. 114/2014 -, in quanto ampiamente inferiore al 50%, comprendendo anche la spesa sostenuta dalle società partecipate dall'amministrazione, come comunicato dalla Direzione Generale delle Risorse Umane alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania, in occasione del controllo sul bilancio annuale 2014;
- e) ai fini dell'applicazione delle norme in materia di turnover, la Direzione Generale per le Risorse Umane ha quantificato - con nota prot. 0554607 del 08/08/2014 inviata al Commissario ad acta per il Piano di Stabilizzazione Finanziaria - in € 9.649.150,62 le risorse disponibili per nuove assunzioni per l'effetto delle economie derivate dalla cessazione del personale nel corso delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, non ancora utilizzate per assunzioni nelle medesime annualità; il dato limitato alle cessazioni intervenute nel triennio 2011/2013 è stato comunicato, con nota prot. 0855544 del 16/12/2014, alla Ragioneria Generale dello Stato ed ammonta a € 6.837.518,26. Ciò tenendo conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, come modificato dal D.L. n. 101 del 30.10.2013 ed in conformità alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica fornite con Circolare prot. n. 46078 del 18/10/2010, nonché del Parere della Corte dei Conti n. 476 del 08/11/2012, Sezione Regionale Lombardia;
- f) le unità di personale cessate dal servizio nel corso delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, individuate secondo le modalità sopra descritte, ammontano complessivamente a n. 903 per il comparto e n. 70 per la dirigenza. Nel medesimo periodo si è proceduto ad assunzioni per n. 3 unità complessive, unicamente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; il medesimo dato riferito al triennio 2011/2013 ammonta complessivamente a n. 535 cessazioni, sempre a fronte di sole n. 3 assunzioni;
- g) le unità di personale cessate dal servizio nel corso del corrente anno ammontano complessivamente a n. 180, a fronte delle quali non si è ancora proceduto, allo stato a nessuna assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per n. 3 procedure di mobilità "compensativa", effettuata con altre p.a. soggette al patto di stabilità ed a pari livello di inquadramento e trattamento economico, con il conseguente mancato utilizzo, allo stato, delle rilevanti risorse disponibili;

RILEVATO CHE:

- a) l'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii prevede che *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;
- b) con nota prot. 2014.5992/UDCP/Gab/CG del 02/04/2014 il Capo di Gabinetto del Presidente ha richiesto ai Dipartimenti di individuare il fabbisogno dei profili professionali nell'ambito delle strutture ad essi afferenti;
- c) tutti gli uffici regionali hanno riscontrato detta richiesta, illustrando i profili necessari ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali, dando altresì indicazione del numero di unità occorrenti;
- d) dalla ricognizione è emerso che non vi sono eccedenze di personale nelle varie categorie e profili professionali e che, anzi, è diffusa l'esigenza di incrementare l'organico;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- a) l'art. 3, comma 112 della L. n. 244/2007 e ss.mm.ii dispone: *"Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e*

delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 534 della L. 296/2006', e dell'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. n. 300/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 17/2007, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010."

- b) la L.R. n. 1/2012, all'art. 23, comma 10 prevede: "Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2008), il personale di cui all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01". La L.R. n. 14/2012, all'art. 1 prevede inoltre che: "L'articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), il quale stabilisce che il personale, di cui all'articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, in base all'articolo 9, comma 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso nei ruoli della Giunta regionale della Campania, a domanda e nei limiti dei posti in organico, si applica esclusivamente al personale delle Poste Italiane, di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative);
- c) con nota prot. 0930644 del 14/12/2012, sollecitata con prot. 043872 del 19/06/2013, è stato richiesto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle questioni inerenti l'attuazione dell'art. 3, comma 112 della L. n. 244/2007 e dell'art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012;
- d) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riscontrato la richiesta di parere, con nota prot. DFP 0034835 del P-4.17.1.7.3 del 24/7/2013, acquisita agli atti con prot. n. 0552841 del 30/07/2013, rappresentando che la procedura di assunzione consiste in "un procedimento speciale di mobilità per l'immissione diretta del personale di Poste Italiane Spa, in quanto già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle Poste e Telecomunicazioni nei ruoli delle amministrazioni...", precisando che la fattispecie sia disciplinata dall'art. 3, comma 112 L. 244/2007 "in termini di mobilità e consente di escluderne l'assimilazione alle procedure di stabilizzazione"; ciò comporta la conseguenza che costituisca requisito per l'inquadramento, la qualità di "ex dipendente dell'Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni" e non anche, il previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale, prescritto, invece, dalla normativa in materia di stabilizzazione del personale precario. Le specifiche peculiarità della procedura determinano, inoltre, che la stessa "non impegni il regime assunzionale vigente per il personale a tempo indeterminato, fissato nel limite di date percentuali corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente, di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008". Resta fermo "che non appaiono ammissibili deroghe: 1) agli obblighi di riduzione e contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557 della l. 296/2006; 2) al rispetto del patto di stabilità; 3) al limite di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti". Le immissioni in ruolo delle unità interessate si collocano "nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno del personale" e che "si concorda con l'insussistenza dell'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria" ed infine che "ai fini dell'inquadramento appare più coerente riferirsi alle qualifiche rivestite dalle unità di personale interessate in qualità di ex

dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, in quanto condizione richiesta dall'art. 3, comma 112 della L. 244/2007, che rafforza la qualificazione della fattispecie ivi disciplinata in termini di mobilità..”;

- e) alla luce di quanto rappresentato nel parere della Funzione Pubblica e del positivo esito delle verifiche ivi indicate, non sussiste alcun elemento ostativo all'avvio della procedura di mobilità in questione;
- f) con numerose corrispondenze indirizzate al Commissario ad acta per il piano di stabilizzazione ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato -, da ultimo con note rispettivamente prot. n. 0778276 del 18/11/2014 e n. 8555544 del 16/12/2014, è stata dettagliatamente illustrata la sussistenza dei presupposti per l'attuazione della norma in questione nel rispetto del piano di stabilizzazione finanziaria;
- g) il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato -, con nota MEF RGS prot. 100657 del 22/12/2014, ha comunicato che *“nel prendere atto dell'asserita sussistenza dei necessari spazi finanziari-assunzionali, non si ravvisano motivi ostativi al completamento delle procedure di inquadramento del personale interessato nei ruoli regionali”;*
- h) per la procedura di inquadramento in questione si è pertanto conclusa positivamente l'acquisizione dell'intesa prescritta dal piano di stabilizzazione finanziaria;

ATTESO CHE:

- a) al fine di acquisire gli elementi utili per la definizione della categoria, posizione economica e profilo professionale di inquadramento degli interessati, si è chiesto a Poste Italiane Spa, con nota prot. 0717131 del 17/10/2013, di: *“conoscere le modalità di reclutamento svolte dall'Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni per i soggetti interessati alla procedura di mobilità, unitamente alle mansioni svolte da ciascuno di essi”*, nonché di *“conoscere il trattamento economico attualmente in godimento ai suddetti soggetti”*. Poste Italiane Spa ha riscontrato la richiesta con note, acquisite agli atti con prot. nn. 0777809 del 13/11/2013 e 812312 del 27/11/2013, specificando le modalità di reclutamento svolte dall'Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni, le qualifiche di inquadramento, nonché il trattamento economico attualmente in godimento dagli interessati. Poste Italiane ha, da ultimo, confermato tali dati, con nota acquisita agli atti con prot. n. 0866327 del 19/12/2014;
- b) dalla documentazione messa a disposizione da Poste Italiane Spa emerge che n. 5 unità svolgono mansioni appartenenti alla categoria B ed un'unità le mansioni appartenenti alla categoria D;
- c) il richiamato parere della Funzione Pubblica precisa che: *“ai fini dell'inquadramento appare più coerente riferirsi alle qualifiche rivestite dalle unità di personale interessate in qualità di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, in quanto condizione richiesta dall'art. 3, comma 112 della L. 244/2007, che rafforza la qualificazione della fattispecie ivi disciplinata in termini di mobilità..”* e che pertanto, in esito all'approvazione del presente atto deliberativo, si procederà all'inquadramento degli interessati sulla base di detto parere e delle informazioni acquisite da Poste Italiane Spa;
- d) alla luce dell'esperienza professionale maturata dagli interessati nella materia ambientale, l'inquadramento nei ruoli regionali degli stessi corrisponderebbe, sia pure in misura assai parziale, alle reiterate e pressanti richieste di unità personale presentate dalla D.G. *“Ambiente”*;

RITENUTO: di dover procedere pertanto all'attuazione dell'art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012 ed art. 1 della L.R. n. 14/2012, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, mediante l'inserimento nel piano operativo annuale 2014 dell'avvio del procedimento speciale di mobilità con inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale, su istanza del personale in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo ex articolo 9, comma 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010;

VISTA la L.R. n. 15/2008 che all'art. 19, comma 2 prevede: *“Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppoomissis.... sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse*

tecniche convenzionate di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionaleomissis.....ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla UPB 6.23.104”;

PRESO ATTO CHE:

- a) con Sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1012/2013, trasmessa in data 24/04/2014 dall'Avvocatura Regionale, è stato riconosciuto ai n. 6 ricorrenti, il *“diritto alla stabilizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 2 della Legge 15/2008”*, in ciò equiparandoli agli altri tecnici agricoli convenzionati per i quali si è conclusa, nel corso del 2009, la procedura di stabilizzazione effettuata in esecuzione di detta normativa regionale;
- b) la stessa Avvocatura ed il Dirigente della U.O.D. 04 - Contenzioso del lavoro, con nota prot. n. 0309315 del 06/05/2014, non hanno ravvisato *“vizi di legittimità che potrebbero giustificare un ricorso in Cassazione”*;
- c) ai fini dell'esecuzione di detta sentenza, occorre pertanto procedere alla stabilizzazione dell'attuale rapporto convenzionale in essere in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ciò, comunque, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

RILEVATO CHE:

- a) l'art. 1, comma 558 della L. n. 296/2006 prevede che è possibile procedere *“...alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi....purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.”* e che, specificamente, anche la L.R. n. 15/2008 all'art. 19, comma 2 contiene il riferimento alla *“previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale”*;
- b) dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno emerge che: *“risulta che i tecnici Sovagri hanno superato una prova selettivo concorsuale”*, i cui elementi costitutivi sono dettagliatamente illustrati nella stessa sentenza; ciò stante, la procedura di stabilizzazione non risulta subordinata al superamento di uno specifico nuovo concorso;
- c) ai fini dell'attribuzione agli interessati della categoria e posizione economica di inquadramento, occorre attenersi alle indicazioni rese, in merito alle procedure di stabilizzazione, dalla Direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e l'Innovazione nelle P.A. che, al punto 2, precisa che le procedure di stabilizzazione devono essere necessariamente inquadrate *“nel sistema delle norme vigenti in materia”* e che pertanto *“Dovrà essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione”*; ciò procedendo, del resto, in conformità con quanto stabilito dal proprio atto deliberativo n. 1146/2009 che ha, tra l'altro, disposto la prima attuazione della L.R. n. 15/2008;
- d) è stato richiesto alla D.G. per le Politiche Agricole, con nota prot. n. 0479062 del 09/07/2014, *“alla luce delle indicazioni rese dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle procedure di stabilizzazione del personale precario”* di conoscere *“il titolo di studio (Diploma di Scuola secondaria di secondo grado/ Diploma di laurea) con il quale gli stessi hanno partecipato alla “procedura selettiva” di reclutamento descritta nella citata Sentenza”*;
- e) alla luce di quanto comunicato dalla D.G. per le Politiche Agricole, con nota prot. n. 0500511 del 17/07/2014, gli interessati, qualora risultino in possesso dei prescritti requisiti, saranno inquadrati per n. 2 unità la categoria D, posizione economica iniziale D1 e per n. 4 unità, la categoria C, posizione economica iniziale C1;

f) il Commissario ad acta per il piano di stabilizzazione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – sono stati informati, rispettivamente con note prot. n. 0778276 del 18/11/2014 e n. 855648 del 16/12/2014, della necessità di procedere all'esecuzione della citata sentenza, *“adempimento dovuto in esecuzione di giudicato, in merito al quale non residua alcuna discrezionalità ed attuativo di norma regionale antecedente al piano di stabilizzazione”* e la cui attuazione non rende *“ravvisabile alcun profilo di incompatibilità con il piano di stabilizzazione finanziaria”*. Gli stessi non hanno fatto pervenire alcun elemento ostativo a quanto loro rappresentato;

ATTESO ALTRESI' CHE: occorre procedere alla verifica della copertura degli obblighi ex Legge n. 113/1985 (centralinisti non vedenti) presso le sedi regionali, mediante ricognizione tecnica, da svolgersi in collaborazione tra la D.G. Risorse Umane e la D.G. Risorse Strumentali, delle postazioni di centralino telefonico aventi le caratteristiche descritte dall'art. 3, comma 3 della Legge 113/1985 che risultino non presidiate da centralinisti non vedenti. In esito a detta verifica si potrà procedere ad eventuali assunzioni obbligatorie, secondo le modalità descritte dalla citata legge;

DATO ATTO CHE:

- a) con D.G.R. n. 634 del 15/11/2011 si è approvata la dotazione organica dell'ente, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 165/2001 e che nella stessa non risultano presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della l. 183/2011;
- b) sussistono i posti vacanti in detta dotazione organica, per procedere al reclutamento delle n. 12 unità sopra illustrate;
- c) la spesa per le n. 12 assunzioni, calcolata secondo le modalità previste ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di turnover è stimata, su base annua, in circa € 350.000, comportando pertanto un minimo utilizzo delle risorse complessivamente disponibili per nuove assunzioni in esito alle cessazioni intervenute nella corrente e precedenti annualità. Come peraltro rappresentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato nella nota prot. 0855648 del 16/12/2014, la procedura di stabilizzazione in esecuzione della sentenza non comporta nuovi oneri di spesa di personale, alla luce dell'attuale sussistenza di un rapporto di lavoro flessibile la cui *“relativa spesa è stata sempre computata, nel conto annuale del personale sotto la voce “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” (€ 202.211,42 nel conto annuale per l'anno 2013)”*; anche l'inquadramento del personale di Poste Italiane Spa, ad avviso del sopra richiamato parere della Funzione Pubblica: *“non impegna il regime assunzionale vigente per il personale a tempo indeterminato, fissato nel limite di date percentuali corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente, di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008.”*;
- d) l'impatto finanziario del costo di dette assunzioni sul prossimo esercizio finanziario costituirà una quota di utilizzo assai modesta, a fronte della stima delle economie delle cessazioni dal servizio prevedibili nella medesima annualità, tenuto conto dell'andamento storico delle stesse;
- e) le assunzioni programmate nel piano per il 2014 sono coerenti con il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e con lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, approvato con D.G.R. n. 622 del 12/12/2014;
- f) è rispettata la normativa sulle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/1999, come risulta dalla presentazione del prospetto informativo annuale aggiornato al 31/12/2013;

EVIDENZIATE:

- a) la mancata sussistenza di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, in considerazione che l'art. 3, comma 87 della Legge n. 244/2007 ha introdotto, a far data dal 01.01.2008, il comma 5 ter all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 che prevede: *“Le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da legge regionale”* e che l'art. 1, comma 16 della L.R. n. 5/2013 dispone: *“Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”*. Il legislatore regionale ha sancito pertanto che, dal 01.07.2013, le graduatorie concorsuali

approvate nel quadro della programmazione triennale di cui alla D.G.R. n. 6132/2002 non siano più vigenti. Non risulta, pertanto, applicabile a dette graduatorie la sopravvenuta normativa statale in materia di vigenza delle graduatorie, stante la mancata sussistenza del presupposto della "vigenza" delle stesse previsto dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito con L. 125/2014, che dispone: *"L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016"*;

- b) *"l'insussistenza dell'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria"*, come evidenziato nel richiamato parere della Funzione Pubblica con riferimento alla procedura di reclutamento ex art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012; tale considerazione è estesa alle restanti procedure di reclutamento appena illustrate, in quanto le stesse riguardano l'esecuzione di sentenza o le assunzioni obbligatorie;

VISTI:

- a) l'art. 39, comma 1 della L. n. 449/97;
- b) il D.Lgs. n. 165/2001;
- c) la Legge n. 113/1985;
- d) l'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii;
- e) l'articolo 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii e articolo 3, commi 5 e 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
- f) l'art. 19 comma 2 della L.R. n. 15/2008;
- g) l'art. 3, comma 112 della L. n. 244/2007 e l'art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012 e l'art. 1 della L.R. n. 14/2012;
- h) la Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- i) la Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- j) la Sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1012/2013;

Considerato che del presente provvedimento è data informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto del rispetto, dettagliato in premessa, delle norme in materia di limitazione delle assunzioni e della spesa di personale, nonché della disponibilità dei posti in organico e dell'insussistenza nello stesso di situazioni di esubero o eccedenza;
2. di approvare, in coerenza con la dotazione organica e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione Finanziaria, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014-2016, la cui definizione per le annualità 2015 e 2016 è rinviata a successivo provvedimento, il seguente piano operativo annuale per il 2014, limitato alle procedure di reclutamento per le quali si è perfezionata l'intesa nel quadro del piano di stabilizzazione finanziaria, ovvero volte all'esecuzione di sentenza o riguardanti assunzioni obbligatorie:
 - 2.1) avvio, in attuazione dell'art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012 ed art. 1 della L.R. n. 14/2012, del procedimento speciale di mobilità con inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale, su istanza del personale in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, in base all'articolo 9, comma 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, precisando che, qualora risultino in possesso dei requisiti per l'assunzione previsti dalla citata disposizione normativa, si procederà all'inquadramento di n. 5 unità nella categoria B e di un'unità nella categoria D, sulla base del richiamato parere della Funzione Pubblica e delle informazioni acquisite da Poste Italiane Spa;

- 2.2) avvio, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1012/2013, della procedura di stabilizzazione dei n. 6 ricorrenti. Qualora gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti si procederà all'inquadramento per n. 2 unità la categoria D, posizione economica iniziale D1 e per n. 4 unità, la categoria C, posizione economica iniziale C1, in conformità alle indicazioni rese al riguardo dal Ministro per le Riforme e l'Innovazione nelle P.A ed al proprio atto deliberativo n. 1146/2009;
- 2.3) verifica della copertura degli obblighi ex Legge n. 113/1985 (centralinisti non vedenti) presso le sedi regionali, mediante ricognizione tecnica, da svolgersi in collaborazione tra la D.G. Risorse Umane e la D.G. Risorse Strumentali, delle postazioni di centralino telefonico aventi le caratteristiche descritte dall'art. 3, comma 3 della Legge 113/1985 e del loro presidio con centralinisti non vedenti. In esito a detta verifica si procederà alla eventuale copertura obbligatoria della postazioni, secondo le modalità di reclutamento descritte dalla legge richiamata;
3. di dare mandato alle competenti U.O.D. della Direzione Generale del Personale di effettuare il seguito di competenza ed in particolare alla U.O.D. 17 di espletare la procedura speciale di mobilità in attuazione dell'art. 23, comma 10 della L.R. n. 1/2012 ed art. 1 della L.R. n. 14/2012, in collaborazione con le U.O.D. 03 e 07 per procedere alla corretta trasposizione delle qualifiche e del trattamento economico degli interessati con quelle disciplinate dal CCDI del Comparto "Regioni Enti Locali", nonché alla U.O.D. 02 di espletare la procedura di stabilizzazione in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1012/2013;
 4. di far carico alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie di procedere al trasferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. 15/2008, delle risorse finanziarie riguardanti le unità di personale indicate al punto 2.2 del presente atto deliberativo;
 5. di trasmettere copia del presente atto al Commissario ad acta del Piano di stabilizzazione finanziaria approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 20.3.2012;
 6. di trasmettere copia del presente atto al Commissariato di Governo di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010 e ss.mm.ii;
 7. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a tutte le U.O.D. della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali ed alla Direzione Generale per le Politiche Agricole;
 8. di inviare copia del presente atto ai competenti uffici per la pubblicazione sul B.U.R.C.